



**COMUNE DI CORNEGLIANO LAUDENSE
PROVINCIA DI LODI**

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ'
DI**

**BARBIERE
PARRUCCHIERE per UOMO e DONNA
ESTETISTA**

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio comunale, l'attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna, esercitata in forma individuale o in forma societaria di persone o cooperative o in qualsiasi altra forma di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 in conformità a quanto stabilito con legge 14 febbraio 1963, n. 161 modificata con legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e di estetista in conformità della Legge Regionale 15 settembre 1989, n. 48 e Legge 4 gennaio 1990, n. 1:

a) **BARBIERE**: trattasi di attività esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica e in servizi tradizionalmente complementari.

b) **PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA**: trattasi di attività esercitata indifferentemente su uomo o donna, comprendente:

- taglio della barba;
- taglio dei capelli;
- esecuzione di acconciature;
- colorazione e decolorazione dei capelli;
- applicazione di parrucche;
- prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico;
- ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli.

c) **ESTETISTA**: comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico modificando attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Tale attività e l'uso dei prodotti definiti in base alle direttive CEE ed alla L. R. 713 dell'11 ottobre 1976, delle apparecchiature in essa consentite, sia esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, secondo quanto stabilito dalla legge 23/12/1970 n. 1142 ed integrata dalla legge 29 ottobre 1984 n. 375, sono regolamentate dalla L. R. n. 48 del 15 settembre 1989 e dalla Legge 4 gennaio 1990 n. 1.

2). Nel caso in cui tali attività siano svolte in palestre, club, Circoli privati, ricoveri per anziani o a domicilio degli stessi, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualsiasi prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al primo comma del presente regolamento.

3). Non sono soggette al presente regolamento:

- a) le attività della lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciabile;
- b) le attività nelle quali si compiano atti cruenti, o curativi proprie delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie, previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. D. 27/07/1934 n. 1265 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 2 - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO.

1). Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale una delle attività di cui all'art. 1, deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o dal Dirigente, sentito il parere della competente Commissione comunale; L'autorizzazione è valida per l'intestatario e per i locali in esse indicati e possono essere rilasciate per una o più figure previste dall'articolo 1.

2). L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, parrucchiere per uomo e donna, estetista nella stessa sede purché, per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle relative qualificazioni professionali o esista un dipendente o un socio lavorante provvisto delle relative qualifiche professionali.

3). I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere, parrucchiere per donna, parrucchiere per uomo e donna; è comunque ammessa la comunicazione fra gli stessi.

4). Non è consentito lo svolgimento dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista in forma ambulante, salvo che la stessa sia esercitata a favore di persone impegnate nell'attività inerente la moda, lo spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o handicappate, ovunque esse siano residenti, da titolari collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa come previsto dal presente regolamento.

5). L'apertura di un nuovo esercizio potrà essere autorizzata nel rispetto del rapporto fra popolazione residente e numero degli esercizi di 1/400; tale rapporto è singolarmente riferito a ciascuna tipologia di attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e di estetista di cui al precedente art. 1, comma 1 lettere a), b), c), pertanto, per ogni 400 abitanti è possibile rilasciare singole autorizzazioni all'esercizio delle attività suddette le quali possono coesistere territorialmente.

ART. 3 – REQUISITI.

1). L'autorizzazione è concessa previo accertamento del possesso da parte dell'impresa richiedente dei seguenti requisiti:

- a) Iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane se trattasi di impresa individuale o impresa societaria avente i requisiti previsti dalla Legge 8 agosto 1985, n. 445;
- b) Iscrizione al Registro delle Ditte della Camera di Commercio nel caso di società non artigiane;
- c) Idoneità sanitaria del personale addetto ivi compreso il titolare, ai sensi delle disposizioni vigenti;
- d) Idoneità igienico – sanitaria dei locali e delle attrezzature;
- e) Qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoratori o del direttore dell'azienda, conseguito ai sensi dell'art. 2, della Legge 23/12/1970, n. 1142, dell'art. 4, della L.R. 15/9/1989, n. 48 e dell'art. 3, della L. 4/1/1990, n. 1;
- f). Nel caso di società non artigiane, deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda; il direttore dovrà essere in possesso della "qualificazione professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.

ART. 4 – LOCALI DIVERSI DALL'ESERCIZIO

1). Le attività di cui all'art. 1 possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione, abbiano un'adeguata sala di attesa, siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

TITOLO II COMMISSIONE CONSULTIVA

ART. 5 – COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE.

- 1). La Commissione consultiva comunale, prevista dall'art. 27/bis della Legge 14/02/1963, n. 161, come modificata dalla Legge 23/12/1970, n. 1142 e dalla legge 04/01/1990, n. 1, è nominata dalla Giunta Comunale e dura in carica 4 anni.
- 2). La commissione consultiva è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato ed è così composta:
 - a). Tre rappresentanti effettivi delle Associazioni degli artigiani aderenti alle Confederazioni Nazionali firmatarie dei CCNL e presenti nel CNEL;
 - b). Tre rappresentanti dei lavoratori nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;
 - c). Dal responsabile del settore igiene pubblica dell'A.S.L. o da un suo delegato;
 - d). Dal Comandante della Polizia Locale o da un suo delegato;
 - e). Da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune.
- 3). I pareri e le proposte della Commissione non sono vincolanti.

ART. 6 – COMPITI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

- 1). La Commissione consultiva comunale esprime pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:
 - a). domande di nuove autorizzazioni;
 - b). domande di trasferimento dei laboratori esistenti in altra zona del territorio comunale;
 - c). domande di modifica o di aggiunta di una nuova tipologia in un laboratorio preesistente;
 - d). sospensione dell'attività per più di sei mesi nell'arco dell'anno solare;
 - e). revoca dell'autorizzazione nei casi previsti dai successivi articoli;
 - f). domande di subingresso in una attività preesistente se sono richieste modificazioni all'autorizzazione;
 - g). segnalazioni di esercizio abusivo delle attività di cui all'art. 1.
- 2). La commissione dovrà altresì essere sentita, nel caso di modifica o revisione del presente Regolamento.
- 3). Il Presidente potrà sottoporre all'esame della Commissione quegli argomenti che, l'Amministrazione comunale ritenesse utili per una corretta gestione dello specifico comparto.
- 4). Esamine delle domande presentate secondo quanto disposto dall'art. 9.

ART. 7 – FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE.

- 1). Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, convocati per iscritto 15 giorni prima della riunione. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- 2). Funge da Segretario della Commissione un impiegato comunale designato dal Sindaco.
- 3). In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute di uno o più rappresentanti di cui alle lettere a), b), e), dell'art. 5, comma 2, il Comune provvede alla sostituzione. La presentazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione.

ART. 8 - RICORSI

- 1). Il provvedimento di diniego del Sindaco di accordare l'autorizzazione, deve essere motivato e notificato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
- 2). Contro il provvedimento di diniego del Sindaco di cui al comma precedente o, nel caso di revoca dell'autorizzazione, è ammesso ricorso secondo la normativa vigente entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale.

TITOLO III NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 9 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

- 1). La richiesta di autorizzazione, in regola con l'imposta di bollo, è presentata al Comune e deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a). Cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente; per le imprese societarie o cooperative, la domanda è presentata dal rappresentante legale o dalla persona cui è affidata la direzione dell'impresa;
 - b). Denominazione della ditta, partita I.V.A.;
 - c). Precisa ubicazione del locale o dei locali ove intende esercitare;
 - d). Data in cui si presume iniziare l'attività;
 - e). Estremi relativi alla Qualifica Professionale del richiedente o della maggioranza dei soci o del direttore, nel caso di società non artigiana;
 - f) Estremi dell'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane;
- 2). Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 - I. Planimetria dei locali dove si intende esercitare, in scala 1/50;
 - II. Copia autentica dell'atto costitutivo o dello statuto della società depositato alla Cancelleria del Tribunale o dell'atto costitutivo di S.d.f. depositato all'Ufficio del Registro;
 - III. Autorizzazioni sanitarie dei locali;
 - IV. Autorizzazione sanitaria personale.
- 3). Nel caso di società artigiana ai sensi della Legge 8.8.1985, n. 443, la domanda deve contenere le generalità del socio o dei soci in possesso della qualifica professionale, relativa all'autorizzazione richiesta.
- 4). Le domande sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione all'ufficio Protocollo del Comune; nel caso la domanda sia presentata incompleta, si considera valida la data di presentazione del documento che la completerà.
- 5). La domanda di autorizzazione è esposta all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi.

ART. 10 – RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.

- 1). L'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 1 è rilasciata con provvedimento del Sindaco o del Dirigente, sentita la commissione di cui all'art. 5 entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda;
- 2). L'autorizzazione per l'attività di estetica deve essere corredata da un atto notorio sostitutivo in cui si dichiara che le attrezzature utilizzate sono conformi alla Legge Regionale 48/99 e alla Legge 1/90;
- 3). L'autorizzazione deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita, se richiesta, agli organi di Polizia e ai funzionari preposti al controllo sanitario;
- 4). Coloro che esercitano l'attività ai sensi dell'art. 1 presso Enti, istituti, Associazioni o, eccezionalmente presso il domicilio del cliente, devono recare con sé l'autorizzazione o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta agli organi di vigilanza;

5). Del rilascio dell'autorizzazione l'interessato è informato con notifica del Messo comunale; l'ufficio che rilascia l'atto, provvede altresì ad informare i seguenti uffici:

- a). La Commissione Provinciale per l'Artigianato;
- b). La Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato;
- c). La sede provinciale dell'INAIL;
- d). L'Ufficio Tributi del Comune;
- e). L'Ufficio di Igiene Pubblica dell'A.S.L.
- f). L'Ufficio urbanistico del Comune per la destinazione d'uso dei locali.

ART. 11 – INIZIO ATTIVITÀ – MODIFICA DEI LOCALI.

1). Chi ha ottenuto l'autorizzazione dovrà dichiarare, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio dell'attività:

- a). Dichiarazione di iscrizione all'Albo Imprese Artigiane
 - b). Dichiarazione di iscrizione al registro Ditte per le imprese non artigiane
- 2). Entro il 31 dicembre di ogni anno deve essere presentata al comune la "Dichiarazione di continuazione dell'attività"; la mancata presentazione del suddetto documento comporta la decadenza automatica dell'autorizzazione.
- 3). Ogni sostanziale modifica dei locali rispetto a quanto autorizzato inizialmente, deve essere autorizzato dai competenti uffici comunali, sentito il responsabile sanitario di igiene pubblica dell'A.S.L.

TITOLO IV

NORME PER LA CESSAZIONE – SUBINGRESSO – Trasferimento dell'attività.

ART. 12 – CESSAZIONE.

1). Entro 60 (sessanta) giorni dalla cessazione dell'attività, il titolare deve restituire al Competente ufficio comunale l'autorizzazione che, comunque, dopo tale termine è da intendersi decaduta.

ART. 13 - SUBINGRESSO

- 1). Nel caso di subingresso per atto tra vivi in un'attività regolarmente autorizzata, il richiedente, in possesso della qualificazione professionale, potrà ottenere una nuova autorizzazione purché allegghi alla domanda copia del contratto di cessione dell'azienda.
- 2). Nel caso di subingresso per causa di morte o invalidità permanente del titolare dell'autorizzazione, il coniuge e i figli potranno trasferire l'autorizzazione come previsto dal comma precedente, allegando atto notorio dal quale risulti chi siano gli eredi; qualora vi siano eredi minori, deve essere presentato il certificato recante l'autorizzazione di legge da parte del Giudice Tutelare.
- 3). Nel caso di decesso del titolare, gli aventi diritto indicati nel comma 3, dell'articolo 5, della legge 8 agosto 1985, n. 443, possono essere titolari dell'autorizzazione per il periodo previsto da detto articolo senza l'accertamento della qualificazione professionale purché, l'attività sia condotta da personale qualificato; decorso tale periodo, l'autorizzazione è revocata salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi l'essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2, della legge 1142/70, dell'art. 4, della L. R. 49/89 e dell'art. 3, della Legge 1/90.

ART. 14 – TRASFERIMENTO DELLA SEDE.

- 1). Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in un'altra località del territorio comunale, devono presentare domanda al competente ufficio comunale, osservando le norme contenute nel presente regolamento.
- 2). In caso di comprovata necessità, il Sindaco o il Dirigente, sentita la Commissione comunale può autorizzare il trasferimento dell'attività in altri locali del territorio comunale.

TITOLO V

REGOLAMENTAZIONE DEGLI ORARI E DELLE TARIFFE

ART. 15 – ORARI.

- 1). Gli orari giornalieri delle attività e le giornate di chiusura annuali, sono stabiliti con ordinanza comunale, sentite le Organizzazioni di categoria.
- 2). È fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre in modo ben visibile dall'esterno l'orario di attività, che deve essere preventivamente segnalato e vidimato dall'Autorità comunale.
- 3). È concessa la prosecuzione dell'attività a "porte chiuse" ai fini dell'ultimazione delle prestazioni in corso alle persone presenti all'interno dell'esercizio oltre il limite di orario.

4). Per i periodi concomitanti le festività, gli orari e le giornate di apertura e chiusura sono indicati dalle Organizzazioni sindacali di categoria.

ART. 16 – TARIFFE.

1). Il titolare deve esporre le tariffe delle prestazioni in modo ben visibile all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della "cassa" dell'esercizio.

TITOLO VI NORME IGIENICO-SANITARIE

ART. 15 – REQUISITI IGIENICO-SANITARI.

1). I requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento dell'attività per le quali è richiesta l'autorizzazione, nonché l'idoneità sanitaria delle persone addette, sono disciplinate dalle disposizioni vigenti.

2). Il personale di lavoro e di assistenza, o comunque adibito nell'esercizio, deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria, rilasciato dalla competente A.S.L. con validità in corso.

3). I libretti di idoneità sanitaria delle persone di cui al comma precedente, devono essere tenuti in custodia dal conduttore dell'esercizio e devono essere esibiti ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

ART. 16 – CONDUZIONE IGIENICA DELL'ATTIVITÀ.

1). Al titolare dell'autorizzazione ovvero, dal conduttore o dal direttore, in caso di impresa non artigiana, incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche anche se, la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

a). l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;

b). gli attrezzi taglienti devono essere tenuti accuratamente puliti e, prima del loro uso, disinfettati con sostanze o apparecchiature ritenute idonee allo scopo dall'A.S.L.;

c). gli attrezzi in genere occorrenti per l'attività, devono essere tenuti con la massima pulizia e, ove la loro natura lo richieda, disinfettati;

d). i procedimenti tecnici di lavorazione nei quali siano impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono sempre essere seguiti da rapide e abbondanti aerazioni dell'ambiente;

e). le tinture devono rispondere ai requisiti prescritti dal D. M. 18 giugno 1976 e successive modificazioni; i fissativi e gli altri preparati non devono contenere sostanze tossiche;

f). durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili, deve essere evitato che nell'esercizio siano accese fiamme o si fumi;

g). qualora nell'esercizio si venga a conoscenza di casi di focolai o malattie infettive o di eventuali danni derivanti dall'uso di tinture o di altri prodotti di cosmesi, deve essere fatta immediata segnalazione all'A.S.L. competente.

TITOLO VII CONTROLLI E SANZIONI

ART. 17 – CONTROLLI.

1). Gli agenti di Polizia Locale e gli altri organi di Polizia ovvero, i funzionari dall'A.S.L. incaricati alla vigilanza delle attività previste dal presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività regolamentate.

ART. 18 – SANZIONI.

1). Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando con costituiscono reato contemplato dal C. P. ovvero, non siano regolate da Regolamenti da leggi o regolamenti generali e speciali, sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dalla Legge 16 gennaio 2003, n. 3, con la sanzione edittale da euro 25 a euro 500, attraverso le procedure previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.